



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DECORRE DALLA
DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 22/05/2025, n. 3800/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Prescrizione triennale – Termine – Decorrenza – Definitività dell'atto
impositivo o della cartella presupposti – Fondamento.

Massima

In tema di tasse automobilistiche, in ipotesi di notifica al contribuente
di atto impositivo o di cartella di pagamento, la prescrizione triennale
del credito erariale riprende a decorrere non già dalla data di notifica di
tali atti presupposti ma dalla scadenza dei sessanta giorni per la
formazione della loro definitività, in ossequio al principio generale per
il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere
fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c..

Rif. normativi

d.l. 30/12/1982, n. 953, art. 5

l. 28/02/1982, n. 53

d.l. 06/01/1986, n. 2, art. 3

l. 07/03/1986, n. 60

art. 2935 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 02/08/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 22/05/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF

Cass., Sez. 6-5, 10/08/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025